



SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA
Azienda Unità Sanitaria Locale di Bologna

Istituto delle Scienze Neurologiche
Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico

Dipartimento Amministrativo

Servizio Acquisti Metropolitan
Settore SATAS

Il direttore

COPIA DA RESTITUIRE FIRMATA

CAPITOLATO SPECIALE

PROCEDURA APERTA PER LA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE AUTOMATICA DI BEVANDE E PRODOTTI ALIMENTARI PERL' OSPEDALE MAGGIORE DI BOLOGNA , L'AZIENDA USL DI BOLOGNA, L'AZIENDA USL DI IMOLA, L'AZIENDA USL DI FERRARA E L'AOU DI FERRARA - SUDDIVISIONE IN N. 4 LOTTI -



Allegato 1: clausole vessatorie



Sezione I – Parte normativa

Art.1) Oggetto del servizio

Il presente capitolato disciplina i termini e le condizioni per il servizio di distribuzione automatica di bevande e prodotti alimentari all'interno dell'Ospedale Maggiore di Bologna dei Presidi dell'Azienda U.S.L. di Bologna, dell'Azienda U.S.L di Imola, dell'Azienda U.S.L di Ferrara e dell'Aou di Ferrara

I distributori attualmente installati presso le Aziende sopra indicate sono riportati in allegato al presente capitolato (all.to n.1 all.to n.2, all.to n.3, all.to n.4).

Il numero dei distributori è rapportato alle reali esigenze delle Amministrazioni al momento della stesura del presente capitolato. Potrà tuttavia subire variazioni in aumento o in diminuzione nel corso dell'appalto e la Ditta aggiudicataria non potrà vantare alcuna pretesa in merito.

La Ditta aggiudicataria sarà tenuta a corrispondere a nuove richieste di installazione tenuto conto delle caratteristiche dei distributori e dei prodotti richiesti.

Art.2) Inizio e durata del servizio

Il servizio dovrà essere assunto entro 30 giorni naturali e consecutivi, decorrenti dalla data di efficacia dell'aggiudicazione. Entro i 30 giorni di cui sopra dovranno essere installati, previo accordi con le Aziende, tutti i distributori.

Dal 31 giorno decorrerà l'applicazione delle condizioni economiche indicate nell'offerta dell'aggiudicatario.

L'affidamento del servizio oggetto del presente capitolato, avrà la durata di anni 4 ,incluso periodo di prova, dalla data che verrà indicata nel contratto di concessione, ad eccezione dell'affidamento relativo al lotto 1 che avrà una durata di anni tre

E' facoltà delle aziende sanitarie rinnovare il contratto per un ulteriore periodo di anni 2 dopo averne verificata l'opportunità per i lotti 2, 3 e 4. Per il lotto 1 è facoltà delle Aziende sanitarie rinnovare il contratto per tre annualità, separatamente considerate

Nessuna pretesa potrà essere vantata dalla Ditta aggiudicataria in caso di mancato esercizio dell'opzione di rinnovo.

Ciò premesso si precisa che la Ditta aggiudicataria avrà comunque l'obbligo di continuare il servizio, anche in caso di rinnovo, alle medesime condizioni contrattuali, fino a quando questa Azienda non avrà provveduto alla stipula di un nuovo contratto.

Art.3) Periodo di prova

L'impresa aggiudicataria è soggetta ad un periodo di prova di sei mesi a far data dall'inizio effettivo delle attività. Qualora, durante tale periodo, l'esecuzione della prestazione non risponda alle norme previste dal presente Capitolato e/o all'offerta tecnica proposta dall'impresa in fase di gara, le aziende sanitarie comunicheranno alla Ditta le motivazioni che ostano al superamento del periodo di prova, con diffida ad adempiere.

Persistendo i motivi che ostano al superamento positivo del periodo di prova, le Aziende sanitarie hanno la facoltà di risolvere il contratto, con PEC, e di aggiudicare il servizio



all'impresa che segue in classifica, senza che l'Impresa precedentemente aggiudicataria possa richiedere danni (**Art. 1456** Clausola risolutiva espressa).
In tal caso la ditta aggiudicataria dovrà proseguire nel servizio fino alla data comunicata dall'Azienda interessata;

Art.4) Personale e obblighi previdenziali, fiscali e assicurativi della ditta

Prima dell'inizio del periodo contrattuale la ditta aggiudicataria dovrà fornire alle Aziende sanitarie un elenco dettagliato degli operatori che intende impiegare nell'espletamento del servizio, con le relative qualifiche professionali e i corsi di aggiornamento effettuati e/o in essere. Le Aziende sanitarie entro 30 giorni dal ricevimento dei dati sopra citati, potranno disporre la non utilizzazione di quelle persone prive dei requisiti o che ritenesse, a proprio insindacabile giudizio, non idonee.

Il suddetto elenco dovrà essere costantemente aggiornato a cura della ditta.

A richiesta delle Aziende USL, la ditta aggiudicataria dovrà fornire tutta la documentazione necessaria ad analizzare il rispetto delle norme del presente articolo.

Qualora venissero riscontrate irregolarità, le Aziende USL si riservano la facoltà di applicare le penali stabilite in questo capitolato

La ditta aggiudicataria dovrà tenere, inoltre, per ciascun dipendente i seguenti documenti:

- certificato sanitario;
- certificato penale;

I suddetti certificati dovranno essere consegnati, se richiesti, al Direttore dell'Unità Operativa competente o ad un suo incaricato e dovranno essere di data valida.

La Ditta dovrà esibire su richiesta e con cadenza annuale regolare, la documentazione da cui risulta la costanza della regolarità contributiva.

Sono a carico della ditta tutti gli oneri di competenza in osservanza delle leggi, disposizioni, regolamenti, contratti normativi e salariali, previdenziali ed assicurativi, disciplinanti il rapporto di lavoro del settore.

In caso di mancato adempimento dei suddetti obblighi, accertato dalle Aziende Sanitarie o ad esse segnalato dall'Ispettorato del Lavoro, le Aziende Sanitarie procederanno ad una detrazione, sui pagamenti da effettuarsi, della somma occorrente per l'adempimento degli obblighi di cui sopra, senza che la ditta possa opporre eccezione né abbia titolo a pretendere risarcimento dei danni. Le detrazioni proseguiranno finché l'Ispettorato del Lavoro non abbia comunicato l'avvenuta regolarizzazione della posizione della ditta.

La ditta ha comunque l'obbligo di rispettare tutte le norme inerenti la sicurezza del personale, assumendosi tutte le responsabilità dell'adempimento delle vigenti norme igieniche ed infortunistiche, esonerando di conseguenza le Aziende Sanitarie da ogni e qualsiasi responsabilità in merito.

Art.5) Obblighi in materia di sicurezza e salute sul lavoro -

Le Aziende Sanitarie come previsto dall'art 26 c1-lettera b del D.Lgs n. 81/2008 e s.m.i, in un fascicolo informativo, forniscono alle ditte partecipanti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti negli ambienti in cui sono destinate ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività; tali fascicoli sono disponibili sui siti delle Aziende:



Azienda USL di Bologna: www.ausl.bologna.it/ sezione informazioni per operatori economici e gare d'appalto – documentazione,

Azienda USL di Imola: www.ausl.imola.bo.it/ sezione bandi di gara – Fascicolo Informativo sui rischi specifici dell'Azienda USL di Imola.

Per l'AOSP e l'AUSL di Ferrara il Fascicolo Informativo può essere richiesto al Dipartimento Interaziendale di Prevenzione e Protezione, Via Arginone 179, Ferrara tel 0532-250301 dip.prevenzione@ospfe.it.

Restano immutati gli obblighi a carico delle imprese e dei lavoratori autonomi in merito alla sicurezza sul lavoro. La ditta aggiudicataria dovrà inviare una dichiarazione di avere assolto agli obblighi di igiene e sicurezza sul lavoro secondo quanto previsto dalla normativa vigente e in particolare dovrà avere elaborato il Documento di Valutazione dei Rischi specifico per l'attività del contratto, documentato da fotocopia del frontespizio del documento con firma e data.

Come previsto dall'art. 26 c3-ter del D.Lgs n. 81/2008 e s.m.i, L'AUSL di Bologna in qualità di "soggetto che affida il contratto redige il documento di valutazione dei rischi da interferenze recante una valutazione ricognitiva dei rischi standard relativi alla tipologia della prestazione che potrebbero potenzialmente derivare dall'esecuzione del contratto." Tale documento è allegato al presente capitolato speciale .

L'AUSL di Bologna, l'Azienda Ospedaliera Universitaria Di Ferrara "S. Anna", l'Azienda USL di Ferrara, l'Azienda USL di Imola, allegato al contratto di concessione, invieranno alla ditta aggiudicataria, il Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenti (D.U.V.R.I.) specifico per la propria azienda.

Art.6) Penalità

Nei confronti del concessionario, in caso di inosservanza delle norme del presente contratto (ad es. fermo macchina per ritardato intervento di assistenza a seguito segnalazione guasto, mancata erogazione per carenza di caricamento prodotti, carenze nella pulizie dei distributori, disfunzioni di vario tipo nel funzionamento degli stessi, ecc.), previa contestazione dell'addebito e rigetto delle sue eventuali giustificazioni ritenute non sufficienti, sarà adottato il seguente sistema sanzionatorio, che verrà applicato ad ogni accertamento:

- a) per mancanza di pulizia di distributori Euro 250,00.=;
- b) per prodotti di qualità difforme da quella proposta in sede di offerta, verrà applicata una penale Euro 100,00= per ogni prodotto;
- c) per mancato rifornimento dei distributori, o carenza di prodotti presenti, o per fermi macchina, o per disfunzioni di vario tipo nel funzionamento degli stessi, il tutto per periodi superiori alle 24 ore solari dalla chiamata, verrà applicata una penale di Euro 200,00.= per ogni ora di ritardo;
- d) per mancato rispetto di tutte le norme richiamate nel presente capitolato (antifortunistiche, igienico sanitarie) verrà applicata una penale di Euro 300,00.=. per ogni giorno di ritardo nell'adeguamento alle rispettive norme;
- e) per mancato smaltimento rifiuti prodotti (imballaggi e fondi di caffè) a proprio carico verrà applicata una penale pari a 200,00



- f) per mancata installazione, ritiro, spostamento di distributori, nel corso del contratto, verrà applicata una penale di Euro 100,00

Le penali dovute per ritardato adempimento non possono superare, complessivamente, il 10% dell'ammontare netto contrattuale

L'inadempienza si ritiene debitamente contestata a seguito di comunicazione scritta, a mezzo PEC, in cui sarà data comunicazione della penale applicata.

Nel caso di tre contestazioni scritte l'Amministrazione si riserva la piena facoltà di considerare il contratto risolto di diritto.

Art.7) Risoluzione del contratto

Le Aziende Sanitarie avranno la facoltà di risolvere "ipso facto et jure" il contratto, mediante semplice dichiarazione stragiudiziale intimata via pec, secondo quanto stabilito all'art.108 del Codice e nelle seguenti ipotesi:

- a) avvalendosi della facoltà di recesso consentita dall'art.1671 c.c.;
- c) in caso di frode, di grave negligenza, di contravvenzione nell'esecuzione degli obblighi e condizioni contrattuali;
- d) in caso di cessazione dell'attività, oppure in caso di procedure concorsuali o fallimentari intraprese a carico dell'aggiudicatario;
- e) in caso di cessione del contratto senza comunicazione all'Azienda USL;
- f) in caso di subappalto non autorizzato dall'Azienda USL;
- g) qualora l'Azienda capofila notifici n.3 diffide ad adempiere senza che la Ditta ottemperi a quanto intimato;
- h) in caso di violazione dell'obbligo di riservatezza

In caso di risoluzione del contratto le Aziende USL applicheranno quanto previsto all'art.110 del Codice.

Nei casi di violazione degli obblighi contrattuali (ritardo o mancata consegna, non conformità o altro) le Aziende incamereranno il deposito cauzionale, salvo e impregiudicato il risarcimento degli eventuali maggiori oneri e danni, senza che la parte concorrente possa pretendere risarcimenti, indennizzi o compensi di sorta.

Art.8) Responsabilità

Le Aziende Sanitarie sono esonerate da ogni responsabilità per danni, infortuni o altro che dovesse accadere al personale della Ditta aggiudicataria nell'esecuzione del contratto, convenendosi a tale riguardo che qualsiasi eventuale onere è già compensato e compreso nel corrispettivo del contratto stesso.

La Ditta aggiudicataria risponde pienamente per danni a persone e/o cose che potessero derivare dall'espletamento delle prestazioni contrattuali e imputabili a essa e ai suoi dipendenti e dei quali danni fossero chiamate a rispondere le Aziende USL che fin da ora s'intendono sollevate ed indenni da ogni pretesa o molestia --- polizza assicurativa .

Entro trenta giorni dall'avvenuta notifica di aggiudicazione la Ditta aggiudicataria dovrà accendere **apposita copertura assicurativa** relativa alla responsabilità civile per danni a persone o a cose conseguenti l'attività prestata, al rischio di infortunio subito dagli



operatori e dagli utenti e di responsabilità civile verso terzi, sollevando le Aziende sanitarie da ogni responsabilità derivante dall'espletamento del servizio.

Tale polizza dovrà prevedere idonea copertura assicurativa per rischi da somministrazione di cibi o bevande, non inferiore a € 2.500.000,00 per sinistro, € 2.500.000,00 per danni a persone e € 2.500.000,00 per danni ad animali o cose, e dovrà quindi riferirsi a qualsiasi danno o incidente che il Concessionario o le persone dallo stesso incaricate potranno arrecare a terzi o alle aziende sanitarie, sia direttamente sia indirettamente, sia per causa di improprio uso, malfunzionamento o carenze tecniche delle macchine ed attrezzature impiegate da chiunque o da qualsiasi fatto causale.

Art.9) Subconcessione

E' ammesso la subconcessione nei limiti e con le modalità previste dall'art.105/174 del D.Lgs.50/2016.

Il contratto tra concessionario e subconcessionario ai sensi della legge 13 agosto 2010, n.136 e s.m., dovrà contenere le seguenti clausole:

- 1. L'impresa (...), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell'impresa (...) nell'ambito del contratto sottoscritto con l'Ente (...), identificato con il CIG n. (...)/CUP n. (...), assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m..*
- 2. L'impresa (...), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell'impresa (...), si impegna ad inviare copia del presente contratto all'Ente (...).*

Art.10) Recesso dal contratto

Qualora l'impresa aggiudicataria dovesse recedere dal contratto prima della scadenza convenuta, l'Azienda sanitaria, oltre a incamerare il deposito cauzionale, si riserva di addebitare le eventuali maggiori spese insorgenti per l'assegnazione ad altra ditta.

Le Aziende sanitarie potranno altresì recedere dal contratto ai sensi dell'art.109 del D.lgs 50/2016.

Art. 11) Clausole contrattuali di cui all'Intesa per la Legalità del 19.06.2018 della Prefettura di Bologna

Clausola n. 1

L'impresa dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui alla Intesa per la Legalità, sottoscritta il 19.06.2018 con la Prefettura di Bologna, tra l'altro consultabile al sito <http://www.prefettura.it/bologna/multidip/index.htm>, e che qui si intendono integralmente riportate, e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti.

Clausola n. 2

L'impresa si impegna a comunicare alla stazione appaltante l'elenco delle imprese coinvolte nel piano di affidamento nell'esecuzione dei lavori, servizi o forniture con riguardo alle forniture ed ai servizi di cui all'art. 3, lett. a) dell'Intesa, nonché ogni eventuale variazione successivamente intervenuta per qualsiasi motivo.



Ove i suddetti affidamenti riguardino i settori di attività a rischio di cui all'art. 1, comma 53, della L. 190/2012, la sottoscritta impresa si impegna ad accertare preventivamente l'avvenuta o richiesta iscrizione della ditta subaffidataria negli elenchi prefettizi dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa.

Clausola n. 3

L'impresa si impegna a denunciare immediatamente alle Forze di Polizia o all'Autorità Giudiziaria ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione nei confronti dell'imprenditore, degli eventuali componenti la compagine sociale o dei rispettivi familiari (richiesta di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di lavorazioni, forniture o servizi a determinate imprese, danneggiamenti, furti di beni personali o di cantiere).

Clausola n. 4

La sottoscritta impresa si impegna a segnalare alla Prefettura l'avvenuta formalizzazione della denuncia di cui alla precedente clausola 3 e ciò al fine di consentire, nell'immediato, eventuali iniziative di competenza.

Clausola n. 5

La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto o subcontratto, informazioni interdittive analoghe a quelle di cui agli artt. 91 e 94 del D.Lgs. 159/2011, ovvero la sussistenza di ipotesi di collegamento formale e/o sostanziale o di accordi con altre imprese partecipanti alle procedure concorsuali d'interesse.

Qualora il contratto sia stato stipulato nelle more dell'acquisizione delle informazioni del Prefetto, sarà applicata a carico dell'impresa, oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 10% del valore del contratto ovvero, qualora lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite; le predette penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte della stazione appaltante, del relativo importo dalle somme dovute all'impresa in relazione alle prestazioni eseguite.

Clausola n. 6

La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale.

Clausola n. 7

La sottoscritta impresa dichiara di essere a conoscenza del divieto per le stazioni appaltanti pubbliche, come previsto dall'art. 105, comma 4 del Codice degli Appalti, di autorizzare subappalti a favore delle imprese partecipanti alle operazioni di selezione e non risultate aggiudicatarie, salvo le ipotesi di lavorazioni altamente specialistiche o nei casi in cui l'accordo per l'affidamento del subappalto sia intervenuto successivamente all'aggiudicazione.



Clausola n. 8

La sottoscritta impresa si impegna a dare comunicazione tempestiva alla Prefettura e all'Autorità giudiziaria di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti di impresa. Dichiaro altresì di essere a conoscenza che il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini dell'esecuzione del contratto e che il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 c.c. ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori e di funzionari che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare e sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 c.p.

Clausola n. 9

La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa, di cui all'art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale o dei dirigenti dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319 bis c.p., 319 ter c.p., 319 quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322 bis c.p., 346 bis c.p., 353 c.p. e 353 bis c.p.”.

Clausola n. 10

La sottoscritta impresa si obbliga ad inserire in tutti i subcontratti la clausola risolutiva espressa nel caso in cui emergano informative interdittive a carico dell'altro subcontraente; tale clausola dovrà essere espressamente accettata dalla impresa subcontraente.

Clausola n. 11

La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale

Art.12) Controversie e Foro competente

Le controversie su diritti soggettivi, derivanti dall'esecuzione del presente contratto, non saranno deferite ad arbitri.

Per ogni controversia giudiziale relativa alla presente gara è competente esclusivamente il Foro di Bologna, mentre per le controversie che dovessero insorgere nell'esecuzione del servizio è competente, esclusivamente, il Foro in cui ha sede l'Azienda Sanitaria che è parte in causa.

Sezione II – Parte tecnica

ART. 13 - MODALITA' DI ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO

I distributori automatici dovranno consentire l'erogazione di:

a) bevande calde;



- b) bevande fredde in lattina, in bottigliette PET o tetrapak;
- c) alimenti solidi preconfezionati;

Le Aziende sanitarie metteranno a disposizione i locali e le utenze necessarie per l'installazione dei distributori in oggetto; la Ditta aggiudicataria dovrà essere in possesso di tutte le autorizzazioni necessarie all'esercizio in base alle norme vigenti, tenendo sollevate ed indenni le Aziende sanitarie, nel modo più ampio e completo, da ogni onere, pagamento od obbligazione nei confronti del fisco, dei fornitori, dei dipendenti o di terzi.

In servizio dovrà essere assicurato senza interruzione o sospensione per tutta la durata della concessione. La Ditta aggiudicataria assumerà a proprio carico i danni derivanti da interruzione del servizio per qualsiasi causa;

I distributori automatici installati dovranno corrispondere ai requisiti previsti dalla normativa vigente in materia di sicurezza delle apparecchiature; in particolare la Ditta dovrà fornire copia della dichiarazione di conformità di ogni apparecchiatura, con l'indicazione delle direttive europee cui è conforme e delle norme tecniche alle quali è stato fatto riferimento per la costruzione.

I distributori automatici installati dovranno corrispondere alla normativa vigente in materia di igiene della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e bevande.

Le sostanze alimentari e le bevande poste in vendita a mezzo dei distributori automatici dovranno corrispondere alla normativa vigente in materia di igiene della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e bevande.

I distributori, oltre alla gettoniera elettronica per tutti i tipi di moneta in corso a partire da 5 centesimi, dovranno essere dotati del sistema a chiave elettronica, e dovranno inoltre essere obbligatoriamente attrezzati per dare il resto.

Tutte le operazioni di installazione, rifornimento, manutenzione ordinaria e straordinaria, pulizia dei distributori, smaltimento dei rifiuti (imballaggi e fondi di caffè) sono a carico della Ditta aggiudicataria.

Il personale addetto al rifornimento, manutenzione e assistenza dei distributori dovrà essere in regola con le vigenti disposizioni in materia igienico-sanitaria, fiscale e previdenziale, e dovrà essere inoltre dotato di tesserino di riconoscimento, preventivamente segnalato a questa Amministrazione, che visibilmente riporti la denominazione della Ditta e il nome dell'operatore. La Ditta aggiudicataria sarà responsabile della condotta del suddetto personale e di ogni danno o molestia che potrà derivarne per sua colpa.

La Ditta aggiudicataria dovrà garantire il corretto funzionamento delle apparecchiature impiegate; nel caso di chiamate per eventuali guasti l'intervento di assistenza dovrà essere effettuato al più presto, comunque entro 24 ore dalla chiamata.

La Ditta aggiudicataria sarà ritenuta responsabile per eventuali danni provocati a persone o cose imputabili al malfunzionamento delle apparecchiature e delle loro pertinenze.



Ogni onere derivante dall'installazione e dall'esercizio dei distributori sarà a carico della Ditta aggiudicataria.

La Ditta aggiudicataria non potrà rivendicare danni derivanti dal mancato funzionamento dovuto ad interruzioni nell'erogazione di energia elettrica o dell'acqua.

Così pure le Aziende Sanitarie. non saranno responsabili dei danni subiti dai distributori per atti derivanti da scasso o vandalismo e furto.

In considerazione che i Presidi e i Servizi possono essere nel tempo soggetti a riconversione, ristrutturazione e spostamento, le Aziende Sanitarie si riservano la facoltà di revocare, integrare o modificare, in corso di contratto, l'installazione dei distributori, mediante preavviso scritto di giorni trenta, e in tale evenienza la Ditta aggiudicatrice dovrà provvedere a sue cure e spese al ritiro, allo spostamento e alla installazione dei distributori, secondo le istruzioni delle Aziende stesse.

Alla scadenza del contratto, o al momento di eventuale risoluzione dello stesso, la ditta aggiudicataria dovrà provvedere a sue cure e spese a liberare i locali messi a disposizione dai distributori oppure accordarsi con la Ditta aggiudicataria subentrante per l'eventuale vendita degli stessi, tenendo comunque sollevate le Aziende Sanitarie da ogni onere, danno o protesta.

Dovrà altresì agevolare il subentro del nuovo aggiudicatario

Nei contratti che l'aggiudicatario stipulerà con le singole Aziende sanitarie dovrà essere indicata la modalità di consegna delle chiavette elettroniche e del rimborso a seguito di mancata erogazione del prodotto.

ART.14 - LUOGO DI INSTALLAZIONE E CARATTERISTICHE DEI DISTRIBUTORI AUTOMATICI

Il luogo di installazione verrà concordato con i servizi competenti delle singole Aziende sanitarie, che si riservano comunque la facoltà di richiedere lo spostamento delle apparecchiature in sede diversa, qualora se ne manifestasse la necessità.

In particolare i distributori non dovranno creare rischio di incendio e non dovranno essere posizionati nei filtri antincendio, nelle scale e nei percorsi protetti. Lungo le vie di uscita e in prossimità delle uscite di panno e di sicurezza non dovranno creare ingombro.

La ditta concessionaria dovrà effettuare, a sua cura e spese, l'installazione e gli allacciamenti delle macchine distributrici nei punti che le verranno assegnati, prelevando corrente elettrica ed acqua secondo le indicazioni fornite dai Servizi Tecnici delle Aziende Sanitarie.

L'installazione e gli allacciamenti dovranno essere effettuati a regola d'arte, secondo le norme vigenti e le prescrizioni degli Uffici Tecnici. In ogni caso la ditta dovrà installare, immediatamente a monte delle macchine distributrici, un interruttore magneto-termico differenziale ad alta sensibilità sulla linea di alimentazione elettrica, nonché provvedere



alla rete di tubazione idraulica fino al punto di allacciamento più vicino. I distributori automatici dovranno essere sollevati dal pavimento sottostante ed adiacente.

I distributori dovranno avere caratteristiche tecniche a norma con le vigenti disposizioni antinfortunistiche. L'Azienda si assume l'obbligo di fornire l'energia elettrica e l'acqua necessarie per il funzionamento delle macchine distributrici, secondo le caratteristiche (tensione, pressione, ecc ...) disponibili. Ogni accorgimento ulteriore che si rendesse necessario per il posizionamento e buon funzionamento dei distributori sarà esclusivo onere dell'aggiudicataria.

Non sarà ammesso in ogni caso l'uso di gas combustibili.

I distributori dovranno essere:

- munite di gettoniera che accetta qualsiasi tipo di moneta a partire da 5 cent, con rendiresto.
- essere di ultima generazione per quanto riguarda gli aspetti tecnici, adeguati alle vigenti disposizioni in materia di igiene degli alimenti, dotati di idonea omologazione e marchio CE, rispettare i parametri di rumorosità, vibrazione e tossicità previsti dalle vigenti normative, nonché soddisfare tutte le prescrizioni previste dalla normativa antiinfortunistica e di sicurezza
- essere di facile pulizia e disinfettabili, sia all'interno che all'esterno, tali da garantire l'assoluta igienicità dei prodotti distribuiti;
- avere le superfici destinate al calore collocate in modo tale da non influire negativamente sulla conservazione e le caratteristiche organolettiche degli alimenti e delle bevande;
- I distributori automatici dovranno essere sollevati dal suolo in modo da permettere una corretta pulizia del pavimento sottostante e adiacente con possibilità di fissaggio alla parete;
- avere il dispositivo esterno di erogazione non esposto ad insudiciamenti od altre contaminazioni;
- essere dotati di chiare indicazioni sul prodotto offerto e sul prezzo raggiungibile con monete di diversa pezzatura. Le indicazioni sul prodotto dovranno riportare, secondo le vigenti disposizioni, la denominazione legale e merceologica del prodotto, con gli ingredienti in ordine decrescente, l'eventuale presenza di allergeni additivi e coloranti, il nome la ragione sociale del produttore o della Ditta confezionatrice e relativa sede dello stabilimento di produzione e confezionamento, ed essere comunque in regola con le norme in materia di etichettatura dei prodotti alimentari;
- riportare una targhetta con il nominativo e la ragione sociale della Ditta affidataria ed il suo recapito;
- riportare su una targhetta il nominativo dei referente a cui rivolgersi in caso di urgenza.

I distributori adibiti all'erogazione di bevande devono avere una capace autonomia di bicchierini e palette, che dovranno essere di materiale riciclabile.

La ditta avrà libero accesso presso i locali che ospitano i distributori, rispettando gli orari d'ufficio che saranno opportunamente comunicati.



ART. 15 - PRODOTTI DI ORDINARIO CONSUMO

I prodotti posti in vendita dovranno essere di prima qualità, di rinomanza nazionale ed in conformità alle norme vigenti in materia di alimentari. Le Ditte produttrici degli stessi dovranno essere in possesso del manuale di autocontrollo (secondo il metodo HACCP) e della documentazione di autocontrollo, completa di schede, documenti di conformità e/o dei risultati degli eventuali tests di laboratorio effettuati. Nelle macchine distributrici dovranno sempre essere applicate, ben visibili sui prodotti, le etichette con la marca, la composizione dei prodotti oggetto di distribuzione e la relativa data di scadenza.

Le Aziende Sanitarie potranno effettuare controlli qualitativi e quantitativi, con ricorso anche a campionamenti a cura dell'U.O. Igiene Alimenti delle Aziende stesse, senza che la Ditta aggiudicataria possa rifiutarsi, pena la rescissione del contratto. Le Aziende sanitarie si riservano inoltre la facoltà di chiedere la sostituzione o la non distribuzione di prodotti qualora, per qualsiasi motivo, non ne ritengano opportuna l'erogazione.

Le caratteristiche di alcuni dei prodotti erogati dovranno essere le seguenti:

1) BEVANDE CALDE:

- CAFFÈ: dovrà essere di "1° miscela bar" macinato, ARABICA 80% e ROBUSTA 20%, e con grammatura minima di gr. 7 di caffè cad. erogazione.
- LATTE: grammatura minima di gr. 8 di latte in polvere cad. erogazione
- CAPPUCCINO: almeno gr. 7/8 di latte in polvere cad. erogazione
- THE: almeno 12 gr. di the in polvere per cad. erogazione

2) BEVANDE FREDDE

- L'acqua minerale, naturale e gassata, dovrà essere fornita in bottiglia di PET da 0,5 lt..
- Ci si riserva di richiedere, in postazioni da stabilire, acqua minerale naturale e gassata in bottiglia di PET da 1,5 lt., della quale dovrà essere concordato il prezzo di vendita
- Da escludere bevande ad alto contenuto di teina, caffeina, taurina e similari

Altri prodotti alimentari dovranno essere:

- Prodotti salati
- Prodotti snack
- Prodotti lievitati

I prodotti salati dovranno essere senza sale aggiunto in superficie e con contenuto di sodio non superiore a 0,4-0,5 gr /100gr.; con grassi aggiunti a base di olio extravergine d'oliva o di olio monoseme (arachide, mais o girasole). Da escludere prodotti con oli vegetali (palma e cocco).

Fra gli snack dolci dovrà essere data preferenza a prodotti da forno semplici: crostate di frutta, pane con l'uvetta, con grassi aggiunti a base di olio extravergine d'oliva o di olio



monoseme (arachide, mais o girasole). Da escludere prodotti con oli vegetali (palma e cocco).

Con l'obiettivo di rendere la distribuzione automatica uno strumento in grado di fornire ai cittadini nuove opportunità per scegliere abitudini di vita più salutari, ed in particolar modo un'alimentazione varia ed equilibrata, la Ditta aggiudicataria dovrà mettere a disposizione i seguenti prodotti:

- yogurth,
- Prodotti a contenuto energetico inferiore/uguale alle 150 kcal per singola porzione
- frutta e verdura e altri prodotti e preparati alimentari caratterizzati da proprietà nutrizionali naturali quali: basso contenuto in grassi e densità energetica, elevato apporto di fibra, vitamine, sali minerali e antiossidanti;
- cereali integrali o alimenti che li contengono in percentuale superiore al 50%
- fra le bevande, succhi di frutta con contenuto di frutta pari al 100% e privi di zuccheri aggiunti
- prodotti a basso contenuto di sodio: apporto non superiore a 0,12 g /100g
- prodotti per fascia specifiche di utenti : senza glutine, per diabetici .
- prodotti alimentari freschi e locali, senza impiego di OGM, prodotti DOP (denominazione di origine protetta) e IGP (indicazione geografica protetta), prodotti da agricoltura biologica, produzione integrata , prodotti da produzioni locali , di provenienza equosolidale

ETICHETTATURA NUTRIZIONALE - PUBBLICITA' - INFORMAZIONE - ESPOSIZIONE

Al fine di educare e orientare i consumatori verso scelte alimentari sane dal punto di vista nutrizionale la ditta aggiudicataria dovrà:

- fornire prodotti che riportano l'etichettatura nutrizionale
- rendere disponibili materiali informativi (poster /opuscoli/ etichette/ banner) nonché elenco ingredienti e caratteristiche nutrizionali dei prodotti offerti, accanto ai distributori automatici
- garantire una presentazione ottimale dei prodotti più salutari raccomandati: l'acqua, ad esempio, deve essere posta in posizione a più alto potenziale di vendita e le bevande a più alto contenuto calorico devono essere poste in posizione a più basso potenziale di vendita. Di norma, si intendono a più alto potenziale di vendita le posizioni poste all'altezza degli occhi.

La Ditta aggiudicataria dovrà produrre, prima dell'inizio dell'esecuzione del contratto, una lista dei prodotti che intende mettere in distribuzione con indicazione della marca e relative schede tecniche, ivi comprese le indicazioni previste dalle norme in vigore in tema di etichettatura con particolare riferimento agli ingredienti e all'etichettatura nutrizionale, che dovranno essere approvate dalle Aziende Sanitarie.

ART. 16 - PREZZO DEI PRODOTTI DI CONSUMO

Si indicano qui di seguito sia i prezzi (con chiave elettronica e con moneta) che non possono essere superati dall'aggiudicatario sia quelli che possono essere liberamente stabiliti dallo stesso



Referenze	Prezzo con Chiave Elettronica	Prezzo con Moneta
Caffè Espresso Bevanda Base (Caffè Orzo e bevande correlate, Latte, Thè, Cappuccino)	€ 0,45	€ 0,70
Caffè Miscela Premium (Caffè di primaria marca)	€ 0,65	€ 0,80
Altre Bevande Calde Premium (Deca e Bevande Correlate)	€ 0,50	€ 0,70
Acqua Minerale in PET 0,50 lt.	€ 0,45	€ 0,60
Bevande in PET 0,50 lt.	Libero	Libero
Bevande in PET 0,33 lt	Libero	Libero
Bevande in Lattina 0,33 lt.	Libero	Libero
Snacks Fascia A	€ 0,50	€ 0,70
Snacks Fascia B	Libero	Libero
Snacks Fascia C	Libero	Libero
Snacks Fascia D	Libero	Libero
Prodotti Linea Fresco A Croissant vuoto, pizza, focaccia in ATM, purea di frutta Valfrutta, succo di frutta Skipper	€ 1,10	€ 1,30
Prodotti Linea Fresco B Yogurt da bere, succo di frutta AQ, PIZZA , focaccia	Libero	Libero
Prodotti Linea Fresco C Pan Parmigiano, Filadelfia, panini, tramezzini, frullato frutta yoga, macedonia Fritesse	Libero	Libero

Si riportano qui di seguito le tipologie di referenze che, attualmente, compongono le 4 fasce degli snaks

A	Snacks	CHOCO & LATTE PZ. 10
A	Snacks	CRACKER DORIANO PZ. 8
A	Snacks	SCHIACCIATINA FRAGRANTI CONF. 40 PZ.
A	Snacks	SCHIACCIATINA PIZZA CONF. 40 PZ.
A	Snacks	TARALLINI ALL OLIO FRAGRANTINI PZ. 60
A	Snacks	MIX MILK BALCONI PZ. 10



A	Snacks	ROLLINO NOCCIOLA PZ. 6
B	Snacks	CROCCANTELE AL BACON PZ. 50
B	Snacks	BUCANEVE CONF. 16 PZ. DORIA
B	Snacks	LE BRUSCHETTE PIZZA PZ.50
B	Snacks	NOVELLINO CONF. 66 PZ. CAMPIELLO
B	Snacks	WAFER VANIGLIA ELLEDI PZ. 20
B	Snacks	WAFER CACAO ELLEDI PZ. 20
B	Snacks	WAFER NOCCIOLA ELLEDI PZ. 20
B	Snacks	SNACK NOCCIOLA PZ. 30
B	Snacks	RULADE NOCCIOLA PZ. 5
B	Snacks	VIRTUAL PZ. 42
B	Snacks	ARACHIDI TOSTATE SALATE PZ. 24
B	Snacks	STREGHETTE PZ.40
B	Snacks	PATATINA CLASSICA SAN CARLO PZ. 42
B	Snacks	RUSTICA PZ. 42
B	Snacks	TORTELLO ALLA SUSINA PZ. 40
B	Snacks	TRANCIO ALBICOCCA CONF. 40 P
B	Snacks	TRANCIO FRUTTI DI BOSCO CONF. 40 P
B	Snacks	TORTELLO ALBICOCCA PZ. 40
B	Snacks	DORICREM CACAO PZ. 24
B	Snacks	ESSE FROLA PZ. 32
C	Snacks	CROISSANT CLASSICO BAULI PZ. 10
C	Snacks	DORIANO GUSTOSI POMODORO PZ. 20
C	Snacks	BISCOTTI AL RISO PZ. 30
C	Snacks	TRANCIO CIOCCOLATO CONF. 40 P
C	Snacks	CROISSANT 5 CEREALI LATTE PZ. 6 PZ.
C	Snacks	CROISSANT ALBICOCCA BAULI PZ. 10
C	Snacks	CROISSANT CREMA CONF. 10 PZ. BAULI
C	Snacks	CROISSANT CACAO CONF. 10 PZ. BAULI
C	Snacks	CROISSANT CILIEGIA BAULI PZ. 10
C	Snacks	KINDER COLAZIONE PIU PZ. 10
C	Snacks	PLAISIR LATTE PZ. 25
C	Snacks	RICE WAFERS PZ. 30 - GRISBI'
C	Snacks	ORO CIOK AL LATTE PZ. 10
C	Snacks	BUONDI RICOPERTO CIOCCOLATO PZ. 8
C	Snacks	BUONDI CACAO PZ. 8
C	Snacks	CROCC PZ. 24
C	Snacks	CIOCCOERISO COCODREAM PZ. 36
C	Snacks	FREEKY FRIES PZ. 27
C	Snacks	TAVOLETTA NOCCIOLA PZ. 32
C	Snacks	ORO CIOK SANDWICH AL CACAO PZ.20
C	Snacks	SNACK ARANCIA-CIOCCOLATO VTS PZ. 6
C	Snacks	NESQUIK BARRETTA CEREALI PZ. 32
C	Snacks	FIOR DI FRUTTA PZ. 16
C	Snacks	OSKAR PZ. 16



C	Snacks	FITNESS CIOCCOLATO E ARANCIA PZ. 24
C	Snacks	FITNESS NATURALE PZ. 24
C	Snacks	CEREALIX LATTE FRUTTI GIALLI PZ. 8
C	Snacks	FIESTA CONF. 10 PZ. FERRERO
C	Snacks	KINDER DELICE CONF. 10 PZ. FERRERO
C	Snacks	PLUM CAKE YOGURT PZ. 30 GIORIETTO
C	Snacks	CEREAL - YO VITA SNELLA PZ. 18
D	Snacks	SNACK ALLA PRUGNA VITA SNELLA PZ. 6
D	Snacks	KINDER CEREALI CONF. 72 PZ. FERRERO
D	Snacks	PICK UP COCCO PZ. 24
D	Snacks	PICK UP LATTE PZ. 24
D	Snacks	HIT CACAO PZ. 20
D	Snacks	ARACHIDI NUTCLUB PZ. 3
D	Snacks	LION CONF. 24 PZ. NESTLE
D	Snacks	CIOCCORISO PZ. 36 RISO SCOTTI
D	Snacks	KIT KAT CONF. 24 PZ. NESTLE
D	Snacks	PAVESINI CONF. 8 PZ. BARILLA
D	Snacks	STICKS PZ. 18 CAMEO
D	Snacks	RINGO CACAO PZ. 24
D	Snacks	RINGO VANIGLIA PZ. 6
D	Snacks	GALAK BICOLOR PZ. 30
D	Snacks	MILKA M-JOY NOCCIOLA PZ. 20
D	Snacks	TWIX WHITE PZ. 40
D	Snacks	TORTINO FRUTTA CONF. 18 PZ.
D	Snacks	TORTINO LIMONE CONF. 18 PZ.
D	Snacks	BAIOCCHI NOCCIOLA CONF. 24
D	Snacks	TWIX CONF. 25 PZ. DOLMA
D	Snacks	BOUNTY CONF. 24 PZ. DOLMA
D	Snacks	M&M S ARACHIDI PZ. 24
D	Snacks	BALISTO MUESLI CONF. 20 PZ. MASTERFOODS
D	Snacks	MARS CONF. 36 PZ.
D	Snacks	KINDER BUENO PZ. 30
D	Snacks	KINDER BUENO WHITE PZ. 30
D	Snacks	TWIX CONF. 25 PZ. DOLMA
D	Snacks	BOUNTY CONF. 24 PZ. DOLMA
D	Snacks	M&M S ARACHIDI PZ. 24
D	Snacks	BALISTO MUESLI CONF. 20 PZ. MASTERFOODS
D	Snacks	MARS CONF. 36 PZ.
D	Snacks	KINDER BUENO PZ. 30
D	Snacks	KINDER BUENO WHITE PZ. 30



I prezzi di altre eventuali tipologie di prodotti i dovranno essere concordate con le Aziende Sanitarie.

Si precisa che, in caso di RTI aggiudicatario, tutte le ditte partecipanti dovranno praticare gli stessi prezzi

I prezzi di vendita dei prodotti dovranno essere garantiti per tutta la durata di validità del contratto; eventuali richieste di aumento potranno essere prese in considerazione in sede di eventuale rinnovo di contratto:

ART. 17 - COMPORTAMENTO DEL PERSONALE DELLA DITTA

I dipendenti della ditta aggiudicataria, che effettuano il servizio oggetto della presente gara., sono obbligati a tenere un comportamento improntato alla massima educazione e correttezza ed agire in ogni occasione con la diligenza professionale specifica del presente capitolato e che il servizio richiede.

Le Aziende Sanitarie potranno richiedere l'allontanamento di quel personale della ditta che non si sia comportato con correttezza.

In particolare la ditta deve curare che il proprio personale;

- vesta decorosamente e sia munito di cartellino di riconoscimento (conforme a quanto stabilito dalla circolare del Ministero della Sanità prot. 100/SC/PS/315697 del 31.10.1991)
- abbia sempre con se un documento di identità personale;
- consegni immediatamente le cose, qualunque ne sia il valore e stato, rinvenute nell'ambito dei settori al proprio responsabile diretto che le dovrà consegnare alle Direzioni dei Presidi;
- segnali subito agli organi competenti delle Aziende Sanitarie ed al proprio responsabile diretto le anomalie che rilevasse durante lo svolgimento del servizio;
- tenga sempre un contegno corretto;
- non prenda ordini da estranei all'espletamento del servizio;
- rifiuti qualsiasi compenso e/o regalia;
- sia a conoscenza delle misure di sicurezza come previsto dal D.Lgs n. 626/94.

La ditta aggiudicataria è comunque responsabile del comportamento dei suoi dipendenti e delle inosservanze al presente capitolato.

ART. 18 - OBBLIGHI DELLA DITTA AGGIUDICATARIA

La Ditta Aggiudicataria ha l'obbligo:

- di tenere la massima pulizia nei distributori, anche nelle immediate adiacenze, e di non costituire depositi nemmeno temporanei di recipienti, casse, bottiglie e quant'altro;
- di osservare tutte le disposizioni che saranno impartite dagli Organi sanitari delle Aziende sanitarie competenti, cui spetta il compito di controllare l'esercizio sotto l'aspetto igienico-sanitario;
- di ottemperare altresì alle istruzioni che le Aziende Sanitarie riterranno opportuno impartire.

La Ditta aggiudicataria dovrà osservare e far osservare al personale addetto tutte le disposizioni di carattere igienico, in particolare:



- risponderà direttamente dell'eventuale vendita di generi avariati, scaduti, ecc.. e quindi potenzialmente dannosi. Le eventuali discordanze di valutazione del fatto saranno risolte con giudizio inappellabile del Dipartimento di Sanità Pubblica delle Aziende Sanitarie.;
- dovrà accogliere e mettere in atto tutte le modifiche che dovessero rendersi necessarie in corso di esercizio ai fini sia igienico-sanitari che logistici.

La Ditta aggiudicataria s'impegna inoltre a tenere sollevata le Aziende sanitarie da ogni rischio, danno, responsabilità connessi alla gestione dei distributori che dovessero verificarsi a dipendenti o a cose delle Aziende sanitarie stesse, nonché a terzi o a cose di terzi.

Per accettazione
(firma digitale del Legale Rappresentante)